



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 17/04/2025

Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE TARI DALL'1/1/2025.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 18:00, il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
GHISELLI ANGELO	P	BRIZI EMANUELE	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROSSI ANNALISA	P
TORCOLACCI BARBARA	P	TORCOLETTI ANDREA	P
CALZOLARI MIRCO	P	TORCOLETTI SILVIA	P
SPARAVENTI FRANCESCA	P	PALAZZI GIOELE	P
DENTI DEBORA	P	PACINI MIRKO	P
GATTONI STEFANO	P	NICOLINI CARLA	P
TASINI PAOLA	P		

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Michele Cancellieri**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **TASINI PAOLA, VICHI GIANLUCA, PACINI MIRKO**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2"
- con deliberazione dell'ETC – ATA1 Pesaro e Urbino - n. 8 del 13/05/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti urbani del Comune di Vallefoglia
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2022 è stato approvato il PEF per il periodo 2022/2025
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2025 è stata affidata in house la gestione della TARI – ordinaria/accertativa/coattiva – dall'1.1.2025 al 31.12.2029, alla Società Aspes SpA, cui compete tutta la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune nello specifico regolamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2023 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2023, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'adeguamento della CARTA di QUALITÀ DEL SERVIZIO, modificato da ultimo con propria deliberazione n. 8 del 09/03/2023
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/07/2024, si è preso atto della delibera dell'E.T.C – ATA1 – n. 2 del 19/04/2024, di approvazione e validazione del PEF relativa alla revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025
- con propria deliberazione n. 18 del 08/07/2024 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2024;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08/07/2024 si è preso atto della delibera dell'E.T.C – ATA1 – n. 2 del 19/04/2024, di approvazione e validazione del PEF relativa alla revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025, che espone un costo complessivo per il 2025 di **Euro 2.364.707,00=** al lordo della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR si Euro 8.000,00=) e il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad **Euro 2.356.707,00=**, di cui parte fissa pari a **Euro 1.152.655,00=** e parte variabile pari a **Euro 1.204.052,00=**;

CONSIDERATO CHE:

- nel rispetto dei termini previsti nel regolamento TARI, è stato necessario provvedere all'emissione degli avvisi TARI 2025, con fatturazione unica e pagamento suddiviso in tre scadenze 16/4 -16/07 -16/10 con possibilità di pagamento un'unica soluzione il 16/07
- che tale bollettazione è stata emessa sulla base delle TARIFFE TARI 2024 e che pertanto si provvederà ad effettuare i dovuti conguagli in conseguenza dell'approvazione delle TARIFFE TARI 2025, nel rispetto dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, dopo il 1^ dicembre 2025;

RISCONTRATO che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione e quindi ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo stesso;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al

capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTI:

- l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";
- la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
 - ☐ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - ☐ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

ATTESO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO CHE il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che

- l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00
- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027
- con l'approvazione del presente atto si considera aggiornato il DUP 2025/2027;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare la relazione per la determinazione delle tariffe della TARI a valere dall'1.1.2025, elaborata dal gestore ASPES SPA spa sulla base del PEF 2024/2025 per il seguente importo, al netto del contributo statale MIUR per le istituzioni scolastiche di € 8.000,00=, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:

	PEF 2025
COSTI FISSI	1.152.655,00
COSTI VARIABILI	1.204.052,00
TOTALE	2.356.707,00

- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 % che i contribuenti verseranno direttamente alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- 4) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative che dovranno essere riversate allo Stato, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 5) di dare atto che il PEF 2024/2025 così come le tariffe 2025, potranno essere aggiornate secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito, ferma restando la facoltà della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
 - 6) di confermare anche dall'1.1.2025 la riduzione di € 0,03= al chilo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici;
 - 7) di confermare inoltre, dall'1.1.2025 la riduzione di € 0,02= al chilo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento TARI;
 - 8) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA per il seguito di competenza;
 - 9) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di Legge nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
 - 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 08.04.2025, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data 08.04.2025, favorevole;

“Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella Commissione Consiliare in data 10.04.2025”;

Relaziona la proposta l'Assessore Calzolari.

- Il Consigliere Nicolini interviene evidenziando che sono anni che ribadiscono che andrebbero calcolate in maniera diversa per far modo che ognuno paghi in base a quanto produce. Serve maggiore informazione sui rifiuti.
- Interviene il Consigliere Torcoletti Andrea sulle tariffe e fa presente che dal 2023 c'è stato un aumento costante sebbene la qualità del servizio sia peggiorata. Gli aumenti previsti dalla delibera ATA sono sicuramente superiori all'aumento del costo della vita specialmente sulle utenze domestiche. Manca ancora l'applicazione di una Tariffa puntuale e maggiore informazione ai cittadini sulle modalità di conferimento. Servono più informazioni e controlli sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Sul PEF ritiene che ci sono moti punti critici e non debitamente dettagliati.
- L'Assessore Calzolari risponde che il tema della Tariffa puntuale è interessante ma anche complessa che comporta investimenti molto importanti che impatterebbero comunque sulle tariffe. Sugli aumenti richiesti dai gestori c'è stata una mediazione molto accesa che ha portato a questa decisione del 5,6%, comunque inferiore a quello delle altre province delle Marche. Gli aumenti sulle tariffe incideranno per pochi euro.
- Il Consigliere Nicolini interviene sulla Tariffa puntuale e ritiene che gli investimenti dovrebbero essere a carico del gestore.
- Interviene il Consigliere Torcoletti Andrea evidenziando che il Comune di Vallefoglia è un Comune importante e potrebbe proporsi quale Ente sperimentatore per la Tariffa puntuale nonché per il compostaggio domestico.
- Il Sindaco conclude evidenziando che l'informazione e l'educazione non bastano mai e dove stiamo cercando di investire anche tramite l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Il resoconto integrale audio-video della seduta, trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune di Vallefoglia, viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione dedicata al Consiglio Comunale.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 17, CONTRARI n. 5 (Consiglieri comunali Sigg.ri Torcoletti A. – Torcoletti S. – Palazzi G. – Pacini M. e Nicolini C.), FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 17, CONTRARI n. 5 (Consiglieri comunali Sigg.ri Torcoletti A. – Torcoletti S. – Palazzi G. – Pacini M. e Nicolini C.), FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Michele Cancellieri



Comune di Vallefoglia



DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI 2025

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

INDICE

DETERMINAZIONE DELLA TARI	2
• Tari utenze domestiche	2
• Tari utenze non domestiche	3
• Parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI	4
• Tariffe TARI	6

DETERMINAZIONE DELLA TARI

La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 richiede di individuare:

- la **distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche suddivise per categorie;**
- la **ripartizione delle superfici e del numero di utenze domestiche per numero di componenti del nucleo familiare.**

Sulla base delle suddivisioni già in essere le utenze sono state raggruppate nelle categorie indicate dal DPR 158/99. Per le utenze domestiche si è provveduto ad estrarre le superfici effettivamente imponibili abbinate al numero componenti ottenendo il seguente classamento:

Componenti	Superficie	Utenze
1	166.399	1.546
2	222.270	1.758
3	162.079	1.247
4	133.118	1.000
5	49.919	334
6	31.896	160
Totale	765.681	6.045

Per i locali e le aree soggette a tariffazione adibiti ad abitazione di utenze domestiche tenute a disposizione, predisposte all'uso oppure dotate di arredamento, la tariffa è dovuta per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Per superfici inferiori o uguali a 70 m ²	1 componente
Per superfici comprese tra 70,1 e 120 m ²	2 componente
Per superfici comprese tra 120,1 e 150 m ²	3 componente
Per superfici comprese tra 150,1 e 200 m ²	4 componente
Per superfici comprese tra 200,1 e 250 m ²	5 componente
Per superfici superiori a 250 m ²	6 componente

La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata in seguito:

Categoria	Tipologia attività	Superficie
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	6.332
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	198.454
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	4.776
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8.678
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	83
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3.249
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1.175
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	38.476
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	5.960
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	13.800
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	951
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	38
17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2.281
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3.254
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	4.328
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	7.052
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	31.007
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3.627
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	450
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	2.720
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	9.333
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	320
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1.294
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.230
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	294
	TOTALE	349.162

- ***Tari utenze domestiche***

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

- ***Tari utenze non domestiche***

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze domestiche sono stati assunti valori del coefficiente K_b tali già introdotti in regime TIA, come evidenziato in grassetto in tabella 2.

Per le utenze non domestiche i valori sono stati desunti dagli intervalli indicati nelle tabelle del DPR 158/99, relativamente ai comuni superiori a 5.000 abitanti. Inoltre, relativamente agli intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati scelti i coefficienti K_c e K_d minimi (MI), medi (ME) e massimi (MA) in base all'attività svolta, attribuendo alle utenze non domestiche i coefficienti già attribuiti in regime TIA (tabella 3).

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti K_b , K_c e K_d , nell'ambito degli intervalli indicati.

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (in grassetto i coefficienti utilizzati)

Numero componenti del nucleo familiare	Ka - coefficiente di adattamento per superfici e numero componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (in grassetto i coefficienti utilizzati)

Numero componenti del nucleo familiare	Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Coeff. utilizzati	Massimo
1	0,60	1,00	1,00
2	1,40	1,80	1,80
3	1,80	2,00	2,30
4	2,20	2,20	3,00
5	2,90	2,90	3,60
6 o più	3,40	3,40	4,10

Tabella 3

Categoria prevista dal DPR 158/99	Kc (ap)			Kd (ap) Kg/m ² annuo		
	Vallefoglia	Minimo	Massimo	Vallefoglia	Minimo	Massimo
1	0,52	0,43	0,61	4,82	3,98	5,65
2	0,39	0,39	0,46	3,60	3,60	4,25
3	0,52	0,43	0,52	4,80	4,00	4,80
4	0,78	0,74	0,81	7,12	6,78	7,45
5	0,45	0,45	0,67	4,11	4,11	6,18
6	0,56	0,33	0,56	5,12	3,02	5,12
7	1,59	1,08	1,59	14,67	9,95	14,67
8	1,19	0,85	1,19	10,98	7,80	10,98
9	0,89	0,89	1,47	8,21	8,21	13,55
10	0,82	0,82	1,70	7,55	7,55	15,67
11	1,47	0,97	1,47	13,55	8,90	13,55
12	0,86	0,51	0,86	7,89	4,68	7,89
13	1,22	0,92	1,22	11,26	8,45	11,26
14	1,44	0,96	1,44	13,21	8,85	13,21
15	0,86	0,72	0,86	7,90	6,66	7,90
16	1,08	1,08	1,59	9,90	9,90	14,63
17	1,12	0,98	1,12	10,32	9,00	10,32
18	0,99	0,74	0,99	9,10	6,80	9,10
19	1,10	0,87	1,26	11,58	8,02	11,58
20	0,70	0,32	0,89	6,50	2,93	8,20
21	0,70	0,43	0,88	6,50	4,00	8,10
22	5,23	3,25	9,84	29,93	29,93	90,55
23	3,50	2,67	4,33	32,20	24,60	39,80
24	3,83	2,45	7,04	22,55	22,55	64,77
25	2,34	1,49	2,34	21,50	13,72	21,55
26	2,34	1,49	2,34	21,50	13,70	21,50
27	4,23	4,23	10,76	38,90	38,90	98,96
28	1,98	1,47	1,98	18,20	13,51	18,20
29	3,48	3,48	6,58	32,00	32,00	60,50
30	1,83	0,74	1,83	16,83	6,80	16,83

• **Parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI**

Ripartizione costo complessivo del servizio come da dpr 158/99	50,03 % costi fissi	49,97 % costi variabili
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Ripartizione Costi Fissi	49,50%	50,53%
Ripartizione Costi Variabili	50,50%	49,97%

- Tariffe TARI**

TARI UTENZE DOMESTICHE		
Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,650	56,181
2	0,710	101,131
3	0,770	112,371
4	0,831	123,601
5	0,884	162,931
6	0,929	191,022

TARI UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Tipologia attività	Quota fissa	Quota Variabile
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,025	1,138
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,768	0,851
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,025	1,135
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,537	1,682
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,887	0,972
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,103	1,210
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,133	3,468
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,345	2,596
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,754	1,941
10	OSPEDALI	1,616	1,785
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,896	3,203
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,695	1,865
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	2,404	2,662
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,837	3,123
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,695	1,868
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,128	2,341
17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,207	2,440
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,951	2,151
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,167	2,738
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,379	1,537
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,379	1,537
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	10,305	7,076
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,896	7,613
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	7,547	5,331
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,611	5,083
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,611	5,083
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,335	9,197
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,901	4,303
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,857	7,565
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,606	3,979